

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT), tutela legale e Infortuni del conducente

genertel

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Prodotto: Auto Protection by Genertel

Data di aggiornamento: 03/02/2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Genertel S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali, con sede legale in Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA; recapito telefonico: +39.041.59.39.691; Sito Internet: www.genertel.it; indirizzo di posta elettronica: GTLPartners-Danni@genertel.it; indirizzo PEC: genertel@pec.genertel.it; ed è iscritta al numero 1.00012 dell'Albo delle imprese di assicurazione. Patrimonio netto al 31/12/2024: 483.878.612 euro, di cui risultato economico del periodo: -5.593.988 euro. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 174% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet: <https://www.genertel.it/chi-siamo>.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le garanzie operano, se riportate nel *Modulo di Adesione* e se è stato corrisposto il relativo *Premio*, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di copertura?" e in ogni caso nel limite dei *Massimali* e delle *Somme Assicurate* indicati in *Polizza*.

Furto e Incendio - Urto contro Animali Selvatici - Eventi Naturali - Atti Vandalici ed eventi sociopolitici - Collisione - Kasko: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la *Somma Assicurata* è il *Valore Assicurato* riportato nel *Modulo di Adesione*. Lo stesso valore è riportato anche nel contratto di finanziamento/leasing alla voce "Prezzo di vendita" o "Valore della fornitura". Questo valore deve essere uguale all'importo indicato nella fattura d'acquisto e comprende solo la quota di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) che l'*Aderente* non può detrarre. Genertel indennizza il Furto di *Apparecchi Multimediali non di Serie* e di impianti di *Antifurto Satellitare* non di serie solo se fissati al *Veicolo* in modo stabile, entro la *Somma Assicurata* e con un limite di **1.250 euro**.

Inoltre, in caso di Furto o **Atti Vandalici**, i *Massimali* per *Sinistro* per i *Dispositivi di Ricarica di Veicoli Elettrici o Ibridi* sono: 2.000 euro per la wallbox; 600 euro per i cavi di ricarica.

Per gli **Eventi Naturali**, nel pacchetto Esteso, Genertel presta la garanzia solo con la modalità di *Indennizzo in Forma Specifica* presso il circuito SiCura; se l'*Assicurato* non rispetta tale modalità, l'*Indennizzo* non è previsto. Il Pacchetto Top non prevede invece l'obbligo di riparazione presso SiCura.

Per i **danni da grandine** si applicano i seguenti limiti massimi di *Indennizzo*:

- Pacchetto Esteso: 10% della *Somma Assicurata*; tuttavia, se la riparazione presso il circuito SiCura avviene per intero con *Tecnica a Freddo* ("levabolli"), il sottolimito non si applica e la *Somma Assicurata* è uguale al *Valore Assicurato* riportato nel *Modulo di Adesione*;
- Pacchetto Top: 15% della *Somma Assicurata*.

Danni Accessori: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, Genertel riconosce l'indennità compensativa per la mancata erogazione dell'*Autovettura* sostitutiva per un massimo di 30 giorni consecutivi dalla denuncia di *Sinistro*. I 30 giorni sono prorogabili fino a un massimo di 90 giorni consecutivi complessivi, se l'*Aderente* riacquista un altro veicolo nuovo o *Km Zero* presso la rete di *Concessionari* convenzionata con *CA Auto Bank* entro 3 mesi dal *Sinistro*. In ogni caso, l'*Aderente* non ha più diritto all'indennità giornaliera:

- dal giorno successivo a quello in cui il *Veicolo* rubato è ritrovato, in caso di ritrovamento dopo un *Furto* totale;
- dal giorno in cui l'*Aderente* riceve in consegna il nuovo veicolo, in caso di riacquisto.

La prestazione dell'*Autovettura* sostitutiva e l'indennità giornaliera non possono cumularsi. In caso di riacquisto e relativa richiesta di proroga, Genertel riconosce il prolungamento dell'indennità compensativa solo quando riceve una copia della fattura d'acquisto del nuovo veicolo.

Autovettura sostitutiva: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la *Struttura Organizzativa* reperisce e mette a disposizione dell'*Aderente*, presso l'autonoleggio più vicino a lui, un'*Autovettura* sostitutiva a uso privato, senza autista, con cilindrata pari a 1.200 cc o superiore. L'*Autovettura* sostitutiva resta a disposizione dell'*Aderente* per un massimo di 30 giorni consecutivi. Se dopo il Furto il *Veicolo* è ritrovato, l'*Aderente* deve restituirla:

- non oltre le ore 12:00 del giorno successivo a quello del ritrovamento, se il *Veicolo* è in grado di circolare;
- non oltre le ore 12:00 del giorno successivo a quello di consegna del *Veicolo* riparato, se al momento del ritrovamento non è in grado di circolare.

Se l'*Aderente* decide di riacquistare un altro veicolo nuovo o *Km Zero* presso la rete di *Concessionari* convenzionata con *CA Auto Bank* entro 3 mesi dal giorno del *Sinistro*, può chiedere la proroga dell'*Autovettura* sostitutiva per ulteriori 60 giorni rispetto ai 30 iniziali. In caso di proroga, fermo quanto sopra previsto, l'*Autovettura* sostitutiva resta a disposizione dell'*Aderente* fino alle ore 12:00 del giorno di consegna del nuovo veicolo, comunque non oltre i 90 giorni consecutivi previsti in totale.

Assistenza per Veicoli Elettrici - Infortuni del conducente: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Tutela Legale: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, l'assistenza in sede civile è prestata:

- in caso di *Incidente* stradale avvenuto durante la circolazione del *Veicolo*;
 - se il *Veicolo* è *Elettrico* o *Ibrido*, in relazione al risarcimento dei danni ai *Dispositivi di Ricarica* dell'*Aderente* per responsabilità extracontrattuale di terzi.
- Nel procedimento penale, l'assistenza giudiziale è prestata se l'*Assicurato* è indagato o imputato in un procedimento penale:
- per *Incidenti* stradali avvenuti durante la circolazione del *Veicolo*;
 - a causa di danni a terzi provocati dai *Dispositivi di Ricarica* (solo per reati colposi), se il *Veicolo* è *Elettrico* o *Ibrido*.

L'assistenza legale è a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del *Massimale*, che è di:

- 15.000 euro per *Sinistro* e per *Anno Assicurativo* in relazione al *Veicolo*;
- 10.000 euro per *Sinistro* e per *Anno Assicurativo* in relazione ai *Dispositivi di Ricarica*.

I *Massimali* non possono cumularsi per lo stesso evento: se l'*Assicurato* attiva la tutela legale sia in relazione al *Veicolo*, sia in relazione ai *Dispositivi di Ricarica*, Genertel si espone al massimo per 15.000 euro. Il *Massimale* è sempre unico, anche quando la garanzia è attivata sia per la difesa penale dell'*Assicurato*, sia per il recupero del danno in sede civile.

Rottura cristalli: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, il *Massimale*, unico anche in caso di rottura di più cristalli, dipende dal pacchetto acquistato:

- Pacchetto Esteso: 800 euro per *Sinistro* e per *Anno Assicurativo*;
- Pacchetto Top: 1.500 euro per *Sinistro* e per *Anno Assicurativo*.

Nel pacchetto Esteso, Genertel presta la garanzia solo con la modalità di *Indennizzo in Forma Specifica* presso i centri carglass®; se l'*Assicurato* non rispetta tale modalità, l'*Indennizzo* non è previsto. Il Pacchetto Top non prevede invece l'obbligo di riparazione presso carglass®.

Bonus riacquisto: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, il bonus riacquisto forfettario è 750 euro per *Sinistro*.

Bonus service pack: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, il *Massimale* è 750 euro per *Sinistro*.

Prodotto	
 Che cosa è assicurato?	
È possibile attivare la seguente opzione con aumento del Premio: Opzione “Zero Scoperti in rete”: questa opzione azzerà <i>Scoperti</i> e <i>Minimi</i>/<i>Franchigie</i> in rete e dimezza <i>Scoperti</i> e <i>Minimi</i>/<i>Franchigie</i> fuori rete. L'opzione si applica alle seguenti garanzie, se acquistate: “<i>Furto</i> e <i>Incendio</i>”, “Urto contro <i>Animali Selvatici</i>”, Eventi naturali”, “Atti <i>Vandalici</i> ed eventi sociopolitici”, “Rottura cristalli”, “Collisione” e “Kasko”. L'<i>Aderente</i> ottiene l'azzeramento alle seguenti condizioni: • Danno Parziale: solo se sceglie di far riparare il <i>Veicolo</i> presso la <i>Rete Convenzionata</i>; • Danno Totale: solo se entro 7 mesi riacquista un veicolo, nuovo o Km Zero, con un finanziamento/leasing CA Auto Bank, presso i <i>Concessionari</i> convenzionati con CA Auto Bank. L'opzione non agisce mai sull'eventuale <i>Scoperto</i> aggiuntivo della garanzia <i>Furto</i>, previsto in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi all'<i>Antifurto Satellitare</i>, né su <i>Scoperti</i>, <i>Minimi</i> e <i>Franchigie</i> relativi alle estensioni per i <i>Dispositivi di Ricarica</i>. Se l'opzione è acquistata con il Pacchetto Esteso, per le garanzie “Eventi naturali” e “Rottura cristalli”: • in caso di riparazione in rete, l'opzione opera solo se l'<i>Assicurato</i> fa riparare il <i>Veicolo</i>, a seconda dei casi, presso il Circuito SiCura o presso i centri carglass®; • in caso di riparazione fuori rete o mancata riparazione, l'opzione non opera, perché con il Pacchetto Esteso il danno non è indennizzabile fuori rete; resta salvo solo il caso di riparazione antieconomica per la garanzia “Eventi naturali”, in cui l'<i>Assicurato</i> ha diritto al valore del <i>Veicolo</i> al momento dell'evento, e in cui l'opzione dimezza o, in caso di riacquisto, azzerà <i>Scoperti</i> e <i>Minimi</i>.	
 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
 Ci sono limiti di copertura?	
Furto e Incendio: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, <i>Genertel</i> non indennizza i danni: • da <i>Furto</i>, se conseguenti ad <i>Atti Vandalici</i>; • conseguenti ad atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni; • conseguenti a sviluppo di energia nucleare o di radioattività. La garanzia prevede i seguenti <i>Scoperti</i> e <i>Minimi</i>: • Perdita Totale: ZONA 1: <i>Scoperto</i> 20% con <i>Minimo</i> 0 euro - ZONA 2: <i>Scoperto</i> 30% con <i>Minimo</i> 0 euro • Danno Parziale: ZONA: 1 <i>Scoperto</i> 10% con <i>Minimo</i> 500 euro - ZONA 2: <i>Scoperto</i> 10% con <i>Minimo</i> 1.500 euro <i>Genertel</i> dimezza lo <i>Scoperto</i> e il <i>Minimo</i> se la riparazione del <i>Danno Parziale</i> avviene presso la <i>Rete Convenzionata</i> o se, in caso di <i>Danno Totale</i>, entro 7 mesi dal <i>Sinistro</i> l'<i>Assicurato</i> riacquista con finanziamento o prende in leasing un altro veicolo dello stesso tipo, nuovo o Km Zero, presso la <i>Rete Convenzionata</i>. Se la Polizza richiede un <i>Antifurto Satellitare</i> e L'<i>Aderente</i>/Assicurato non rispetta gli obblighi previsti, <i>Genertel</i> applica uno <i>Scoperto</i> aggiuntivo del 50% in caso di <i>Sinistro</i>. L'estensione “<i>Furto dei Dispositivi di Ricarica</i>” prevede uno <i>Scoperto</i> fisso del 10%. Danni Accessori - Autovettura sostitutiva - Bonus Riacquisto- Bonus Service Pack: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Assistenza per Veicoli Elettrici: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, <i>Europ Assistance</i> non è responsabile per danni causati dall'intervento delle autorità o conseguenti ad altre circostanze fortuite e imprevedibili. Inoltre, la prestazione non opera per <i>Sinistri</i> conseguenti a: • guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse; • sviluppo di energia nucleare o radioattività. Infine, sono a carico dell'<i>Aderente</i>: • il costo di eventuali pezzi di ricambio, compresa la nuova batteria; • le operazioni di ordinaria manutenzione; • le spese per il traino se il <i>Veicolo</i> si trova fuori dalla rete stradale pubblica; • le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali; • le spese di traino e custodia della roulotte o del rimorchio. Urto contro Animali Selvatici - Collisione - Kasko: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, <i>Genertel</i> non indennizza i danni: • causati da traino, manovre a spinta o a mano o circolazione fuori strada; • alle ruote se non si verificano assieme ad altri danni indennizzabili; • causati da cose o animali trasportati, o da operazioni di carico e scarico; • che consistono in bruciature non causate da <i>Incendio</i>; • all'impianto elettrico del <i>Veicolo</i> che derivano da fenomeni elettrici; • che consistono in rigature, segnature, screpolature e danni simili ai cristalli; • conseguenti a guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni; • conseguenti a <i>Terremoti</i>, eruzioni vulcaniche, maremoti, <i>Alluvioni</i>, <i>Allagamenti</i>. La garanzia Urto contro Animali Selvatici non opera, inoltre, se il conducente non soccorre l'animale ferito, e prevede uno <i>Scoperto</i> del 20% con un <i>Minimo</i> di 1.000 euro. <i>Genertel</i> dimezza <i>Scoperto</i> e <i>Minimo</i> se la riparazione del <i>Danno Parziale</i> avviene presso la <i>Rete Convenzionata</i>. Le garanzie Collisione e Kasko non operano, inoltre, per i danni conseguenti a una custodia negligente del <i>Veicolo</i>. La garanzia Collisione prevede uno <i>Scoperto</i> del 10%, con un <i>Minimo</i> di 1.200 euro. La garanzia Kasko prevede uno <i>Scoperto</i> del 15%, con un <i>Minimo</i> di 1.500 euro e, per i <i>Veicoli</i> a noleggio con o senza conducente, uno <i>Scoperto</i> del 15% con un <i>Minimo</i> di 3.000 euro. <i>Genertel</i> dimezza i <i>Minimi</i> delle garanzie Collisione e Kasko se la riparazione del <i>Danno Parziale</i> avviene presso la <i>Rete Convenzionata</i>. Tutela Legale: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, l'assistenza legale non opera: • in caso di controversie relative a sanzioni amministrative; • per il dissequestro del <i>Veicolo</i>; • in caso di difetti di fabbricazione del <i>Veicolo</i>. L'estensione per i Dispositivi di Ricarica, quando il <i>Veicolo</i> è Elettrico o Ibrido, non opera inoltre per: • difetti di fabbricazione dei <i>Dispositivi di Ricarica</i>; • querela nei confronti della controparte; • controversie per danni attribuibili a forza maggiore, caso fortuito, causa non identificabile o senza attribuzione di colpa (come calamità naturali, guerra o radiazioni). Eventi Naturali: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, <i>Genertel</i> non indennizza i danni: • che consistono in rigature, segnature, screpolature o danni simili ai cristalli; • conseguenti a guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni; • conseguenti a sviluppo di energia nucleare o di radioattività. La garanzia prevede i seguenti <i>Scoperti</i> e <i>Minimi</i>: • Pacchetto Esteso (con obbligo di riparazione presso il circuito SiCura, salvo il caso di riparazione antieconomica per i danni diversi dalla grandine). – Eventi naturali (inclusa la grandine con riparazione tradizionale o mista): ZONA 1: <i>Scoperto</i> 10% con <i>Minimo</i> 400 euro - ZONA 2: <i>Scoperto</i> 20% con <i>Minimo</i> 500 euro – Grandine con riparazione con <i>Tecnica a Freddo</i> (levaboli): <i>Scoperto</i> 0% con <i>Minimo</i> 100 euro. • Pacchetto Top. ZONA 1: <i>Scoperto</i> 10% con <i>Minimo</i> 800 euro - ZONA 2: <i>Scoperto</i> 20% con <i>Minimo</i> 1.000 euro. <i>Genertel</i> dimezza i <i>Minimi</i> se la riparazione del <i>Danno Parziale</i> avviene presso la <i>Rete Convenzionata</i>. Atti Vandalici ed eventi sociopolitici: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, <i>Genertel</i> non indennizza i danni conseguenti a: • Incendi dolosi, guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni; • sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • <i>Terremoti</i>, eruzioni vulcaniche, maremoti, <i>Alluvioni</i>, <i>Allagamenti</i>. La garanzia prevede i seguenti <i>Scoperti</i> e <i>Minimi</i>: ZONA 1 <i>Scoperto</i> 10% con <i>Minimo</i> 800 euro - ZONA 2 <i>Scoperto</i> 20% con <i>Minimo</i> 1.000 euro. <i>Genertel</i> dimezza i <i>Minimi</i> se la riparazione del <i>Danno Parziale</i> avviene presso la <i>Rete Convenzionata</i>. L'estensione “<i>Danni da Atto Vandalico ai Dispositivi di Ricarica</i>” prevede uno <i>Scoperto</i> fisso del 10%.	

Prodotto	
 Ci sono limiti di copertura?	
Rottura cristalli: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, <i>Genertel</i> non copre i danni: - causati dagli eventi previsti dalle garanzie "Furto e Incendio", "Eventi naturali" e "Atti Vandalici ed eventi sociopolitici"; - conseguenti a guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni. Pacchetto Esteso (prevede l'obbligo di riparazione presso un centro carglass®). La <i>Franchigia</i> è di 100 euro per <i>Sinistro</i>. <i>Genertel</i> non applica la <i>Franchigia</i> solo in caso di riparazione del cristallo danneggiato, ossia quando la sostituzione non è necessaria e non ci sono altri danni al <i>Veicolo</i>. Pacchetto Top. La <i>Franchigia</i> è di 200 euro per <i>Sinistro</i>. <i>Genertel</i> dimezza la <i>Franchigia</i> in caso di riparazione del <i>Veicolo</i> presso la <i>Rete Convenzionata</i>. <i>Genertel</i> non applica la <i>Franchigia</i> solo in caso di riparazione del cristallo danneggiato, ossia quando la sostituzione non è necessaria e non ci sono altri danni al <i>Veicolo</i>. Infortunati del conducente: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, <i>Genertel</i> non copre gli <i>Infortunati</i> conseguenti a: - guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni; - sviluppo di energia nucleare o radioattività; <i>Terremoti</i>, eruzioni vulcaniche, maremoti, <i>Alluvioni</i>, <i>Allagamenti</i>. L'invalidità o la morte devono verificarsi entro un anno dall'<i>Infortunio</i>.	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto assicurativo "Auto Protection by <i>Genertel</i>" è una polizza collettiva ad adesione facoltativa. Gli <i>Aderenti</i> possono essere persone fisiche o giuridiche che desiderano assicurare i <i>Rischi</i>, diversi dalla responsabilità civile obbligatoria, collegati alla circolazione del <i>Veicolo</i>. Il prodotto si rivolge a chi esprime i seguenti bisogni: protezione dei beni, protezione del patrimonio, cura della persona. Il prodotto è destinato a chi prende in leasing o acquista, con finanziamento o senza, un'<i>Autovettura</i>, un'<i>Autoambulanza</i>, o un <i>Autocarro</i> fino a 35 quintali, presso la rete di <i>Concessionari</i> convenzionata con <i>CA Auto Bank</i>. <i>Genertel</i> assicura i veicoli nuovi, usati o <i>Km Zero</i>, solo se sono (i) immatricolati in Italia; (ii) a uso privato, a uso noleggio (con o senza conducente) o a uso speciale (per le sole <i>Autoambulanze</i>). I seguenti veicoli possono essere assicurati solo se <i>Genertel</i> autorizza <i>CA Auto Bank</i> in modo esplicito: (i) veicoli con valore di acquisto superiore a 190.000 euro; (ii) veicoli di marca Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Lotus, McLaren, Porsche, Rolls Royce. Non sono assicurabili i veicoli: (i) con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione, calcolati alla scadenza della <i>Polizza</i>; (ii) con targa estera, senza targa o con targa prova; (iii) adibiti a uso scuola guida o a uso taxi.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione: sono previsti costi di intermediazione a carico dell'<i>Aderente</i> pari in media al 59,00% del <i>Premio</i> imponibile.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: - con lettera inviata a <i>Genertel S.p.A.</i> - Tutela Rischi - Unità Quality; - tramite il sito internet di <i>Genertel</i> www.genertel.it, nella sezione Reclami; - via e-mail all'indirizzo reclami@genertel.it. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Rischi - Unità Quality. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC genertel@pec.genertel.it o presso la Sede Legale di <i>Genertel</i>. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita facoltativa tramite richiesta del proprio avvocato a <i>Genertel</i>.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È inoltre possibile attivare: Arbitrato: in caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per la garanzia Tutela legale, le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona. Procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul <i>Premio</i> imponibile è: 12,50% per <i>Infortunati</i> del conducente, Assistenza <i>Veicoli Elettrici</i> e Tutela legale; 13,50% (di cui 1% addizionale antiracket- antiusura) per le altre garanzie.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: oblio-oncologico.pdf.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE LE POLIZZE ATTIVE E LE GARANZIE ACQUISTATE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI; RICHIEDERE L'APERTURA DI UN SINISTRO; CONSULTARE E SCARICARE IL SET INFORMATIVO. IL SERVIZIO È GRATUITO.